



03 luglio 2025

Oggetto: *interpretazione dell'Ordinanza emanata dalla Regione Veneto, a firma del Presidente Luca Zaia, che introduce misure urgenti e concrete per tutelare i lavoratori esposti al sole in determinati settori e prime considerazioni riguardanti il Protocollo sulle emergenze climatiche estreme, firmato il 2 Luglio 2025.*

Si precisa fin da ora che le considerazioni espresse nel presente documento sono formulate sulla base del quadro normativo attualmente vigente, considerato anche il contenuto del Protocollo sottoscritto nella serata di ieri, la cui interpretazione risulta in fase di definizione. Si evidenzia pertanto che potranno rendersi necessari ulteriori chiarimenti e integrazioni, all'esito dell'emanazione del relativo decreto attuativo e dell'eventuale prassi applicativa che ne seguirà.

L'ordinanza

Il testo dell'Ordinanza n.34, emanata il 1 luglio 2025, che ha vietato il lavoro all'aperto nelle fasce orarie più critiche, nello specifico dalle 12.30 alle 16.00, dal giorno 3 luglio al 31 agosto, esclusivamente per i "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" nei giorni e nelle aree in cui sia segnalato un rischio "alto" tramite il sistema [Workclimate](#), si rivolge esplicitamente al settore **agricolo, florovivaistico, ai cantieri edili all'aperto e alle cave.**

I settori non elencati

L'estensione di tali misure a **settori non esplicitamente elencati** – quali i campeggi e le strutture ricettive all'aperto – sarebbe giustificata solamente da una loro successiva chiara inclusione nel testo normativo.

Considerato però che l'ordinanza si prefigge di tutelare la salute dei lavoratori esposti a stress termico, e sebbene non vengano menzionate esplicitamente le strutture ricettive all'aria aperta, **potrebbe**

CHARTERED ACCOUNTANTS
EMPLOYMENT CONSULTANTS
REGISTERED LEGAL AUDITORS
TOURISM COMPANIES

studiobaroldi.it

Via Fausta 71/A 30013 Cavallino-Treporti, VENEZIA

studiobaroldi@studiobaroldi.it ☎ +39 041 658811 ☎ +39 327 1607276

comunque **sussistere un margine per richiedere una simile estensione** qualora si dimostri che le condizioni di lavoro rientrano nei criteri di rischio termico evidenziati.

Va peraltro osservato che **l'interpretazione estensiva di norme**, specialmente nel contesto di disposizioni di carattere urgente, come quello in oggetto, richiede un'attenta considerazione dei principi giuridici di certezza del diritto e ragionevolezza normativa.

Si ricorda inoltre che la regione **Veneto ha recepito le Linee di indirizzo nazionali sulla protezione dal calore**, la cui adozione è imposta anche dall'Ordinanza da ultimo emanata, **valide** per tutti i lavoratori, ergo **anche nel settore del turismo**.

Queste ultime raccomandano innanzitutto l'adozione delle seguenti misure specifiche per tutelare tutti i lavoratori esposti al calore:

- **rotazioni**
- **pause all'ombra**
- **idratazione sufficiente**
- **abbigliamento e dispositivi adeguati**
- **climatizzazione dei locali**
- **sorveglianza sanitaria.**

Ne consegue che, se le attività vengono svolte all'interno di campeggi ma pur sempre all'aperto o in ambienti non climatizzati, con conseguente carico termico significativo, il datore di lavoro deve **comunque adottare queste misure preventive per tutelare i lavoratori**.

Come identificare il rischio

Si possono utilizzare i dati di [Worklimate](#), il sistema sviluppato, tra gli altri, da INAIL e CNR per valutare il rischio da stress termico nei luoghi di lavoro.

Come procedere nel sito:

Previsioni → selezionare la tipologia di “previsioni del rischio caldo” di interesse → selezionare il comune o l'area di interesse per visualizzare la previsione di rischio termico → scaricare o fare uno screenshot con la data e livello di rischio previsto.



Il personale addetto alla manutenzione esterna nelle strutture ricettive all'aria aperta

Con riferimento alle attività svolte dai giardinieri e, più in generale, dal personale addetto alla manutenzione esterna all'interno di campeggi e villaggi turistici situati nel territorio veneto, in presenza di ondate di calore particolarmente intense, si raccomanda, quale buona prassi, di effettuare quotidianamente una verifica del livello di rischio da stress termico tramite il portale **workclimate.it** o il sito del **Ministero della Salute**.

In presenza di livelli elevati di rischio, tenuto conto della natura delle attività svolte all'aperto, in condizioni fisicamente gravose e con esposizione diretta ai raggi solari, si ritiene **opportuno** prevedere la **sospensione o la rimodulazione degli orari di lavoro** nelle fasce orarie più calde della giornata. Tale misura ha l'obiettivo di consentire, ove possibile, lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni climatiche più favorevoli.

Nel tardo pomeriggio del 2 luglio 2025, è stato firmato il **PROTOCOLLO QUADRO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA CALDO SUL LAVORO**.

Pur in attesa di recepimento tramite decreto ministeriale, il Protocollo appena siglato prevede che il personale addetto alla manutenzione esterna (ad esempio giardinieri ed addetti alla piscina) sia pienamente preso in considerazione per quanto concerne la salvaguardia della salute e la continuazione delle attività produttive in sicurezza, in quanto svolge attività fisica all'aperto in condizioni di caldo intenso.

Le principali misure introdotte riguardano:

- **Ammortizzatori sociali**

Previsione di un **ricorso ampio e automatico alla Cassa Integrazione Ordinaria con causale "eventi meteo/clima caldo"**, valido **anche per lavoratori stagionali**. Si dovrebbe inoltre poter chiedere lo scomputo dei periodi dal limite massimo previsto.

- **Riorganizzazione degli orari di lavoro**

Previsione di **turni modulari, anticipati o ritardati per evitare le ore più calde**, oltre a pause programmate in zone d'ombra o climatizzate, sospensione o riduzione dell'orario.

- **Prevenzione e sensibilizzazione**

Obbligo del datore di lavoro di monitorare i bollettini ufficiali sul caldo (Ministero della Salute e

CHARTERED ACCOUNTANTS
EMPLOYMENT CONSULTANTS
REGISTERED LEGAL AUDITORS
TOURISM COMPANIES

studiobaroldi.it

Via Fausta 71/A 30013 Cavallino-Treporti, VENEZIA

studiobaroldi@studiobaroldi.it ☎ +39 041 658811 ☎ +39 327 1607276



Worklimate). Formazione specifica, vestiario termicamente compatibile, sorveglianza sanitaria intensificata, distribuzione di acqua e sali minerali

- **Previsione territoriale e settoriale**

Incentivo alla costituzione di tavoli settoriali o territoriali (coinvolgendo anche autorità sanitarie) per predisporre specifici accordi localizzati.

Conclusioni

Il Protocollo siglato ieri, 2 luglio 2025, pur in attesa di recepimento con decreto, costituisce già un riferimento per tutti i settori esposti a temperature estreme, ponendosi quale parametro interpretativo privilegiato per la corretta applicazione delle tutele di salute e sicurezza.

Ne deriva che anche **le strutture non espressamente richiamate dall'Ordinanza regionale** – quali campeggi, villaggi turistici o altre attività all'aperto – **possono assumere il Protocollo come base tecnica e giuridica** per l'adozione di misure organizzative, come rimodulazione dei turni, pause, DPI, sorveglianza sanitaria, e, inoltre, per l'accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO).

Qualora permangano dubbi circa la piena copertura normativa, i soggetti interessati possono comunque presentare istanza all'ente competente (Regione Veneto o Ministero del Lavoro) per ottenere un'integrazione formale delle misure, allegando analisi microclimatiche e valutazioni di rischio che dimostrino l'equivalenza delle condizioni operative rispetto alle attività già tutelate.

L'adesione al Protocollo riduce sensibilmente il rischio di contenzioso, poiché offre una cornice condivisa dalle parti sociali e dal legislatore nazionale. Tuttavia, **solo il recepimento con specifico provvedimento normativo potrà conferire piena certezza giuridica e uniformare in modo definitivo l'estensione delle tutele.**

In attesa del decreto attuativo, i datori di lavoro sono tenuti a monitorare quotidianamente gli indici di rischio termico (bollettini Ministero Salute/Worklimate) e ad implementare tempestivamente le misure in precedenza menzionate, così come quelle indicate dal Protocollo, pena la possibile configurazione di responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro.

Studio Baroldi

CHARTERED ACCOUNTANTS
EMPLOYMENT CONSULTANTS
REGISTERED LEGAL AUDITORS
TOURISM COMPANIES

studiobaroldi.it

Via Fausta 71/A 30013 Cavallino-Treporti, VENEZIA

studiobaroldi@studiobaroldi.it ☎ +39 041 658811 ☎ +39 327 1607276

